

Codice A1703B

D.D. 16 aprile 2024, n. 297

Misure fitosanitarie di emergenza e aggiornamento prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte - Piano operativo - Anno 2024.



ATTO DD 297/A1703B/2024

DEL 16/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Misure fitosanitarie di emergenza e aggiornamento prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte – Piano operativo - Anno 2024

Visti:

il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all'interno di determinate aree delimitate;

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625".

l'articolo 6, comma 3, lettera g) del predetto decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 assegna ai

servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

il decreto ministeriale 6 giugno 2023 "Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" (G.U. 11 agosto 2023, n. 187);

l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. del 12 agosto 2023, n. 188);

il Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 29 del 23 dicembre 2022 "Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale";

il Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 50 dell'11 ottobre 2023 "Procedura operativa per l'esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite";

la determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2023, n. 839 "Aggiornamento e integrazioni delle misure fitosanitarie di emergenza e delle prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte - Anno 2023";

la determinazione dirigenziale del 5 marzo 2024, n. 165 "Approvazione dei Disciplinari 2024 di Produzione Integrata per l'Intervento di sviluppo rurale SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) - Reg. UE n. 2021/2115 nonché per l'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della legge n. 4 del 03.02.2011 e per l'applicazione dei programmi operativi per le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale di cui al Reg. CE 1308/2013 e s.m.i."

Ritenuto necessario richiamare le misure fitosanitarie obbligatorie previste all'Art. 6 dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023.

Preso atto delle informazioni acquisite nell'ambito del Piano Operativo regionale del 2023 per la lotta contro la Flavescenza dorata circa la presenza della malattia e del suo vettore nelle aree viticole del Piemonte, attraverso le attività di controllo e di monitoraggio svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e da Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Consorzi di Tutela Vini, Consorzi di Difesa, Cantine Sociali, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti.

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, di dover aggiornare l'area delimitata, costituita dalla zona infestata, definita sulla base dei confini amministrativi comunali, e dalla zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata, con un'estensione di almeno 500 m di raggio.

Ritenuto necessario sostituire l'Allegato 1 della determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2023, n. 839 con l'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che nell'area delimitata devono essere adottate le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) nella Regione Piemonte.

Preso atto della situazione di presenza della malattia e dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* (scafoideo) e dell'aumento della popolazione dell'insetto in aree non coltivate e alle conseguenti migrazioni del vettore da incolti o viti inselvatichite ai vigneti coltivati.

Preso atto che risulta necessario evitare che la vite inselvatichita si instauri in terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi

o la vegetazione spontanea.

Preso atto della necessità di mantenere e incrementare le misure di contrasto alla malattia e al suo vettore al fine di preservare la produzione vitivinicola regionale.

Ritenuto necessario elevare il livello di attenzione sulle misure volte a eliminare tempestivamente la vegetazione sintomatica delle piante e, al più tardi, alla fine della stagione vegetativa procedere con l'estirpo delle piante sintomatiche.

Dato atto che nell'esecuzione dei trattamenti insetticidi occorre tenere nella massima considerazione il rischio di residualità delle sostanze attive utilizzate per la difesa insetticida nelle uve e nei vini, specialmente nei trattamenti in epoca tardiva.

Considerato inoltre che le aziende viticole in produzione integrata incontrano effettive difficoltà nell'organizzazione di una lotta efficace allo scafoideo, vista la limitata disponibilità e la tipologia degli strumenti di difesa ammessi.

Considerato che conseguenza di questo insieme di fattori è la frequente mancata copertura del vigneto con i trattamenti contro l'insetto vettore della flavescenza dorata a ridosso della vendemmia, epoca critica della vegetazione della vite, in cui i vigneti sono altamente esposti a concreti rischi di essere infettati, vanificando tutti i precedenti e sforzi.

Dato atto che le misure fitosanitarie obbligatorie relative ai trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore *Scaphoideus titanus*, sono state definite a livello nazionale nell'ambito del "Gruppo di lavoro tecnico scientifico su Flavescenza dorata" istituito dal Servizio Fitosanitario nazionale con nota n. 496739 del 05/10/2022.

Preso atto che le aziende viticole aderenti all'agricoltura biologica possono utilizzare nella lotta insetticida obbligatoria contro lo scafoideo:

- il piretro che ha efficacia prevalentemente contro le forme giovanili dell'insetto; i trattamenti devono essere anticipati rispetto a quelli eseguiti dalle aziende in produzione integrata e ripetuti ogni 7-10 giorni nel mese di giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo;
- altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica su vite presenti nei Disciplinari 2024 di Produzione Integrata contro *Scaphoideus titanus* o cicaline contro le forme giovanili.

Preso atto che da numerose sperimentazioni il piretro risulta essere la sostanza attiva utilizzabile in agricoltura biologica con la migliore azione insetticida nei confronti degli stadi giovanili, si ritiene necessario prevedere due trattamenti obbligatori con piretro in agricoltura biologica a cui possono essere aggiunti altri trattamenti sui giovani con altri prodotti presenti nei Disciplinari 2024 di Produzione Integrata utilizzabili in agricoltura biologica contro *Scaphoideus titanus* o cicaline.

Preso atto dell'elevata presenza di scafoideo, del suo spostamento nonché della necessità di preservare il patrimonio viticolo piemontese nonché tutta la filiera produttiva collegata alla viticoltura, si ritiene necessario prevedere nel 2024 la possibilità, per le aziende in produzione Integrata, di effettuare un eventuale terzo trattamento in presenza di catture significative di scafoideo in vigneto rilevato a seguito di un monitoraggio con trappole cromotattiche.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in

pre vendemmia in merito all'intervallo di sicurezza.

Vista la Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, si richiama il divieto di eseguire trattamenti in presenza di fiori e di melate. Nel caso di fioriture è fondamentale sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario. I trattamenti vanno eseguiti da personale specializzato, evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione. Quanto sopra è valido anche per gli hobbisti che operano su proprietà private. L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

Le esperienze condotte in Italia e all'estero hanno evidenziato che il trattamento con acqua calda a 50°C per 45 minuti risulta essere efficace per aumentare le garanzie fitosanitarie del materiale di moltiplicazione di vite; si ritiene pertanto utile raccomandare l'utilizzo di materiale termotrattato (come da DTU n.50 del 11/10/2023 "Procedura operativa per l'esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite") per la costituzione di nuovi vigneti e per la sostituzione delle viti.

Per adempiere all'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 è necessario prevedere piani di vigilanza fitosanitaria di carattere ispettivo sul territorio per verificare l'applicazione delle misure obbligatorie emanate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

La vigilanza fitosanitaria di carattere ispettivo rientra fra le attività obbligatorie che devono essere svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

A tal fine sono previsti i seguenti controlli:

- verifica sulla presenza della malattia in appezzamenti che rappresentano un rischio per la diffusione della malattia sia individuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici sia segnalati da parte di terzi (Amministrazioni comunali, uffici regionali territoriali, Comunità montane, agricoltori, tecnici); per tali segnalazioni è necessario procedere al sopralluogo, all'ingiunzione delle misure obbligatorie e alla verifica sull'adempimento alle prescrizioni impartite;
- ispezione di tutti i campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico e ispezione dei barbatellai di vite (60 aziende vivaistiche, circa 2000 campi di piante madri);
- verifica sull'esecuzione dei trattamenti insetticidi.

La vigilanza sulle segnalazioni di situazioni a rischio per la diffusione della malattia nell'anno 2023 ha richiesto un notevole impegno del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici con il controllo di 587 appezzamenti.

Al fine di rendere più rapidi ed efficaci gli interventi per risolvere le situazioni a rischio di diffusione della malattia si ritiene indispensabile il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali.

Si rende pertanto necessario confermare le procedure per la segnalazione delle situazioni a rischio di diffusione della Flavescenza dorata come definite nell'Allegato 3 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

Si ritiene importante l'attività di auto valutazione delle aziende viticole sulla correttezza nell'esecuzione dei trattamenti insetticidi e sulla loro efficacia, attraverso l'utilizzo delle trappole cromotattiche.

E' necessario che i Progetti Pilota territoriali proseguano con un maggiore coinvolgimento dei viticoltori, delle Amministrazioni locali, dei tecnici di zona delle Organizzazioni Professionali Agricole, delle Associazioni dei produttori, dei Liberi professionisti, delle Cantine Sociali, delle Centrali cooperative, dei Consorzi di Tutela Vini, per intensificare la partecipazione locale.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici fornisce il supporto tecnico e logistico ai diversi progetti in collaborazione con i soggetti territoriali per garantire un coordinamento su tutte le attività svolte in Regione e la diffusione delle informazioni alle aziende agricole.

Preso atto che l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, prevede all'art. 9 (Sanzioni e provvedimenti amministrativi) quanto segue:

- ai trasgressori delle disposizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- in caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni;
- in caso di inadempienza alle misure obbligatorie potranno essere disposte limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2023, n. 839 "Aggiornamento e integrazioni delle misure fitosanitarie di emergenza e delle prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte - Anno 2023" nonché la determinazione dirigenziale del 24 maggio 2023, n. 440 "Misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte. Piano Operativo per l'anno 2023 e procedure per la segnalazione di situazioni a rischio per la diffusione della malattia".

Ritenuto utile approvare un unico atto che comprenda sia le Misure fitosanitarie sia il Piano operativo per l'anno 2024.

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'area delimitata riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare le misure fitosanitarie obbligatorie per il contesto regionale per l'anno 2024, riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare il Piano operativo per l'anno 2024 e le procedure per la segnalazione di situazioni a rischio per la diffusione della malattia, riportati nell'Allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023, "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

1. di dare attuazione all'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, integrando e aggiornando i precedenti provvedimenti;
2. di approvare l'area delimitata riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le misure fitosanitarie obbligatorie per il contesto regionale per l'anno 2024, riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il Piano operativo per l'anno 2024 e le procedure per la segnalazione di situazioni a rischio per la diffusione della malattia, riportati nell'Allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. di prendere atto che l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 prevede all'art. 9 (Sanzioni e provvedimenti amministrativi) quanto segue:
 - ai trasgressori delle disposizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
 - in caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni;
 - in caso di inadempienza alle misure obbligatorie potranno essere disposte limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on-line nella sezione dedicata a Flavescenza dorata alla pagina

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata>

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.





LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-



scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Area Delimitata Flavescenza dorata



-  COMUNI VITATI IN ZONA INFESTATA
-  COMUNI VITATI IN ZONA INDENNE
-  COMUNI NON VITATI
-  ZONA CUSCINETTO (500 m)



Comuni ricadenti nell'area delimitata

Zona infestata

Provincia di Alessandria

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine Monferrato, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grogardo, Grondona, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghelo, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellerio, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mareto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Provincia di Biella

Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Curino, Dorzano, Graglia, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna Cerreto, Roppolo, Salussola, Sostegno, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone.

Provincia di Cuneo

Alba, Albaretto della Torre, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bonvicino, Borgomale, Bossolasco, Briaglia, Canale, Carrù, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Dogliani, Envie, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Tanaro, Lesegno, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Marsaglia, Monastero di Vasco, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia,

Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Saluzzo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Provincia di Novara

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Carpignano Sesia, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Landiona, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Oleggio, Recetto, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna.

Provincia di Torino

Agliè, Albiano d'Ivrea, Andezeno, Arignano, Bairo, Baldissero Torinese, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Caravino, Carema, Casalborgone, Castellamonte, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Cinzano, Cuceglio, Cuorgnè, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Gravere, Levone, Lorzanzè, Macello, Maglione, Marentino, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Moriondo Torinese, Ogliasco, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Pralormo, Prascorsano, Rivara, Roletto, Salassa, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Strambino, Susa, Valperga, Verrua Savoia, Vialfrè, Villarbasse, Villareggia, Vische.

Provincia di Vercelli

Alice Castello, Bianzè, Borgo d'Ale, Cigliano, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Saluggia, Santhià, Serravalle Sesia.

Zona cuscinetto: zona circostante la zona infestata e ricadente in un raggio di 500 m dalla stessa; elenco dei comuni in cui ricade la zona cuscinetto.

Provincia di Alessandria

Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Balzola, Borgo San Martino, Bosco Marengo, Bozzole, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Casal Cermelli, Felizzano, Frassineto Po, Frugarolo, Giarole, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Morano sul Po, Occimiano, Rivarone, Roccaforte Ligure, Solero, Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato, Voltaggio.

Provincia di Biella

Benna, Biella, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerrione, Crevacuore, Donato, Giffenga, Massazza, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Muzzano, Netro, Piatto, Pollone, Pray, Ronco Biellese, Sordevolo, Strona, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Verrone, Villanova Biellese, Zubiena.

Provincia di Cuneo

Arguello, Benevello, Bergolo, Bosia, Bra, Busca, Cardè, Cavallermaggiore, Ceresole Alba, Cervere, Ceva, Chiusa di Pesio, Cravanzana, Crissolo, Envie, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Igliano, Lagnasco, Lequio Berria, Manta, Marene, Margarita, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Moretta, Morozzo, Niella Belbo, Ostanta, Paesana, Pagno, Paroldo, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Revello, Rifreddo, Roascio, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Rossana, Salmour, San Benedetto Belbo, Sanfrè, Sanfront, Sant'Albano Stura, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Verzuolo, Villafalletto.

Provincia di Novara

Agrate Conturbia, Bellinzago Novarese, Biandrate, Briga Novarese, Caltignaga, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Gozzano, Inverio, Maggiora, Mandello Vitta, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Vicolungo.

Provincia di Torino

Alpette, Andrate, Angrogna, Azeglio, Baldissero Canavese, Barbania, Bosconero, Brosso, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Canischio, Cantalupa, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cumiana, Exilles, Favria, Feletto, Fenestrelle, Fiorano Canavese, Foglizzo, Frassineto, Garzigliana, Gassino Torinese, Isolabella, Issiglio, Ivrea, Lauriano, Lessolo, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Mattie, Mompantero, Montanaro, Nomaglio, Osasco, Ozegna, Parella, Pavone

Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pinasca, Piscina, Poirino, Pont-Canavese, Porte, Prarostino, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, Rocca Canavese, Romano Canavese, Rondissone, Rorà, Rosta, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Germano Chisone, San Giorio di Susa, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sangano, Santena, Scalenghe, Settimo Vittone, Sparone, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trana, Usseaux, Usseglio, Val di Chy, Vauda Canavese, Venaus, Verolengo, Vestignè, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Vistrorio, Volvera.

Provincia di Vercelli

Arborio, Balocco, Borgosesia, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Crescentino, Crova, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Livorno Ferraris, Motta de' Conti, Palazzolo Vercellese, Ronsecco, Rovasenda, San Germano Vercellese, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia.

Misure fitosanitarie obbligatorie per la gestione della flavescenza dorata – anno 2024

1. Eliminazione della vegetazione con sintomi ed estirpazione delle piante nei vigneti in coltivazione:

- 1.1. **è sempre obbligatorio dopo ogni trattamento** insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza necessità di analisi di conferma e senza attendere la vendemmia; eliminare eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo (comprese le radici), che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo. Le aziende biologiche devono comunque effettuare tali operazioni nel corso di tutta la stagione vegetativa anche se sono effettuati i trattamenti solo sui giovani.
- 1.2. **nei appezzamenti di vite dove è presente più del 20% di viti sintomatiche delle piante vive presenti, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'intero appezzamento di vite o parte di esso deve essere obbligatoriamente estirpato.**

Nel periodo invernale è **obbligatorio** eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione fitosanitaria per la stagione successiva:

- nelle zone limitrofe al vigneto eliminare e distruggere la vite inselvaticata presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore e il fitoplasma della Flavescenza dorata;
- all'interno del vigneto, durante la potatura, eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi;
- allontanare dal vigneto e distruggere i ceppi estirpati;
- all'interno del vigneto, trinciare finemente i residui di potatura o asportarli e allontanarli dal vigneto stesso.

Le misure sopra riportate devono essere eseguite da tutte le aziende vitivinicole e dai conduttori hobbisti.

2. Vigneti abbandonati e viti inselvaticate

1. In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate con presenza di viti inselvaticate, dove è vietato effettuare un controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento. Tale misura è obbligatoria anche in terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea.
2. la vite inselvaticata sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea, deve essere eliminata nei terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali; sono tenuti a intervenire in tali aree i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti.

3. Azioni sul territorio

1. I territori che attivano specifici progetti strategici di lotta alla Flavescenza dorata ne comunicano ufficialmente l'attivazione al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (SFR). I progetti di lotta territoriali devono essere predisposti attenendosi alle Linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 2.D).
2. I territori in cui sono operanti specifici progetti strategici di lotta alla Flavescenza dorata si coordinano con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.
3. I Consorzi di tutela Vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli sono tenuti a collaborare con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al fine di contribuire all'attuazione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

4. Controllo dell'insetto vettore

4.1 Le aziende viticole in produzione integrata (obbligatoria e facoltativa) devono obbligatoriamente seguire le strategie e i prodotti fitosanitari indicati nei Bollettini e nei Comunicati pubblicati sul sito ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata> – Bacheca dei bollettini.

Devono essere effettuati obbligatoriamente minimo due trattamenti insetticidi all'anno. Il primo trattamento insetticida deve essere effettuato con un insetticida ad azione sistemica scegliendo tra i seguenti principi attivi: Acetamiprid, Flupyradifurone, Sulfoxaflor.

Il secondo trattamento insetticida deve essere effettuato con un insetticida ad azione abbattente scegliendo tra i seguenti principi attivi: Etofenprox, Deltametrina, Esfenvalerate, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate.

Se il livello di popolazione del vettore lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida ammesso nei Disciplinari 2024 di Produzione Integrata approvati con D.D. 5 marzo 2024, n. 165.

Per il terzo trattamento insetticida, può essere scelta una tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo rispettando l'intervallo di sicurezza nei vigneti in produzione;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti inselvatichite in cui si verificano una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo sulle trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi.

Per il terzo trattamento occorre non utilizzare una sostanza attiva candidata alla sostituzione qualora sia stata già utilizzata in precedenza.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti inselvatichite il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare con insetticidi gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a causa dell'intervallo di sicurezza. In ogni caso, i formulati commerciali utilizzabili contenenti le sostanze attive ammesse nella lotta all'insetto vettore devono riportare nell'etichetta la registrazione come coltura da difendere la vite e come avversità lo *Scaphoideus titanus* o le cicaline.

Le aziende non aderenti alla di Produzione integrata volontaria o al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) sono tenute all'applicazione delle misure obbligatorie inerenti i trattamenti insetticidi sopra riportate.

Tutte le aziende vitivinicole e i conduttori hobbisti sono tenuti a eseguire obbligatoriamente i trattamenti insetticidi indicati sulla base delle misure obbligatorie definite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico- scientifici, diffuse a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota territoriali.

I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti alla diffusione delle misure obbligatorie inerenti i trattamenti insetticidi sopra riportate.

4.2 Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente minimo due trattamenti insetticidi con piretro naturale (estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*) sui giovani ogni 7-10 giorni, nel mese di giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo.

In aggiunta ai trattamenti obbligatori con piretro naturale possono essere effettuati trattamenti sui giovani con altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, presenti nei Disciplinari 2024 di Produzione Integrata, contro *Scaphoideus titanus* o cicaline.

4.3 Modalità di esecuzione dei trattamenti insetticidi obbligatori:

- spollonare, cimare e sfoltire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- sfalciare o asportare, due giorni prima del trattamento, la vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi;
- trattare solo dopo che i fiori della vegetazione spontanea sono appassiti e non risultano più attrattivi per gli insetti pronubi;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- per contenere la deriva non trattare con vento dalla velocità superiore a 3 m/s pari a circa 11 km/h;

- bagnare bene tutta la vegetazione trattando entrambi i lati del filare, compresi polloni e ricacci lungo il fusto; trattare passando in tutti i filari;
- utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie (velocità massima 8 km/h così come da linee guida nazionali);
- rispettare tutte le prescrizioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato;
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;
- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne.

In applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 e s.m.i. si autorizzano i sopra indicati trattamenti insetticidi in deroga a quanto stabilito al punto A.5.6 del D.M. del 22 gennaio 2014 – Adozione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per i vigneti situati a distanze tra i 10 e i 30 metri (sotto i 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

4.4 Nelle zone indenni deve essere effettuato obbligatoriamente minimo un trattamento insetticida all'anno.

Le aziende vitivinicole che aderiscono al “Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” - intervento SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) e intervento SRA29 (Produzione biologica) e quelle soggette al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) devono obbligatoriamente seguire le strategie e utilizzare i prodotti fitosanitari indicati nei Bollettini e nei Comunicati pubblicati sul sito ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e devono registrare i trattamenti insetticidi indicando le dosi e i volumi di acqua utilizzati in base a quanto indicato al punto 4.3 del presente documento, compilando la scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. In caso di inosservanza saranno applicate specifiche penalizzazioni e sanzioni.

Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi di cui all'allegato 2.C.

4.5 Riduzione dei trattamenti insetticidi obbligatori.

Esclusivamente nelle situazioni in cui non sono presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (massimo 0,02 forme giovanili per pianta e massimo 2 catture di insetto adulto complessive in tutte le trappole (3) del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 2.B alla presente determinazione, registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di luglio, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, **entro il 30 giugno 2024**, specificando:

1. l'area omogenea individuata;
2. quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
3. il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di insetto adulto di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche ad elevata aderenza.

Per le aziende in produzione integrata nei cui vigneti **non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (massimo 0,02 forme giovanili per pianta e massimo 2 catture di insetto adulto complessive in tutte le trappole (3) del vigneto nell'anno precedente e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), i trattamenti sui giovani possono essere eseguiti con piretro; i trattamenti devono essere 2 se nella stagione si dovessero superare le due catture di insetto adulto cumulate nelle tre trappole per vigneto e in questo sarà necessario provvedere con un trattamento sugli adulti.

4.6 Tutela delle api e degli insetti pronubi

Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extraflorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

E' sempre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione sulla fila e sull'interfila prima dell'esecuzione dei trattamenti insetticidi.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

4.7 Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai

Devono essere eseguiti tre trattamenti insetticidi nei campi di piante madri marze e quattro nei campi di piante madri di portainnesti e nei barbatellai.

Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.

5. Campagne informative

Al fine di sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i tecnici, i cittadini e l'opinione pubblica sulle attività di eradicazione dell'organismo nocivo specificato e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell'area delimitata viene svolta attività informativa sul territorio. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli al fine di contribuire ad una più efficace azione di contrasto alla flavescenza dorata della vite come previsto all'art. 6, comma 1, lettera d) dell' Ordinanza n.4 del 22 giugno 2023. Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana.

METODOLOGIE PER IL RILIEVO DEL LIVELLO DI POPOLAZIONE DI *Scaphoideus titanus*

Tali metodologie sono adottate dai tecnici e dalle aziende per i rilievi.

Le aziende agricole singole o inserite in comprensori territoriali omogenei (sulla base delle condizioni che influenzano i livelli di popolazione di *Scaphoideus titanus*), che intendono ridurre il numero degli interventi insetticidi da 2 a 1, devono adottare le metodologie di rilievo al fine di documentare tale decisione.

- Rilievo sui giovani prima del primo intervento insetticida applicando il seguente metodo** (messo a punto dal DIVAPRA Entomologia agraria - Università degli Studi di Torino, nell'ambito del Progetto di ricerca "Studi sulla flavescenza dorata della vite e sul suo vettore *Scaphoideus titanus*: epidemiologia, diagnostica, prevenzione, contenimento" finanziato dalla Regione Piemonte)

Conteggio degli stadi giovanili di *S. titanus*.

In ogni vigneto devono essere eseguiti due campionamenti degli stadi giovanili di *S. titanus*, il primo indicativamente a inizio giugno ed il secondo dopo il primo trattamento, su un numero di piante per parcella tale da raggiungere la soglia riportata nella scheda di rilievo. Per ciascuna parcella conteggiare le forme giovanili (neanidi e ninfe) su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo (posizione basale), prendendo anche in considerazione le foglie dei polloni, se necessario.

I dati vanno riportati sulla "**Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus***" che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.

Un risultato di densità inferiore a 0,02 giovani per pianta può essere considerato come un livello di vettore che dimostra un ottimale contenimento della popolazione.

Indicazioni pratiche sull'impiego della scheda

Conteggiare gli stadi giovanili di *S. titanus*, preferibilmente nelle prime ore del mattino, su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo. Sommare progressivamente i giovani osservati, e riportare il totale nella colonna "ninfe": nell'esempio riportato di seguito (Prospetto 1), sulle prime 6 piante sono stati osservati rispettivamente 2, 1, 2, 0, 0 e 0 giovani, e sulla scheda è stato riportato 2, 3, 5, 5, 5, 5.

Il campionamento può essere interrotto non appena il numero di giovani conteggiati eguaglia o supera il rispettivo valore di stop: in questo caso alla pianta 14, il numero totale di ninfe osservate (19) supera il corrispondente valore di stop (18,2). A quel punto, la densità in campo della cicalina, calcolata come rapporto tra il valore di stop e il numero di piante, è indicata nella colonna "densità" (in questo caso 1,30). La scheda ha un livello di precisione del 75%.

Prospetto 1. Esempio di compilazione della scheda di campionamento sequenziale dei giovani di *Scaphoideus titanus* Ball.

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	...	35.4	5.06
8	...	31.1	3.89
9	...	27.8	3.09

5 < 41,1: continuare campionamento, densità < 6,84 giovani per pianta

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	...	22.9	2.08
12	...	21.1	1.76
13	...	19.5	1.50
14	...	18.2	1.30
15	...	17.0	1.13

15 < 25,1: continuare campionamento, densità < 2,51 giovani per pianta

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	16	22.9	2.08
12	17	21.1	1.76
13	17	19.5	1.50
14	19	18.2	1.30
15	...	17.0	1.13

19 > 18,2: interrompere campionamento, densità = 1,30 giovani per pianta

Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*

Comune: _____ Azienda _____ Particella: _____

Data _____ Vitigno: _____ Rilevatore: _____

piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità
1		229,6	229,63	38		7,0	0,18	75		3,6	0,05
2		118,0	58,99	39		6,8	0,17	76		3,6	0,05
3		79,9	26,64	40		6,6	0,17	77		3,5	0,05
4		60,6	15,15	41		6,5	0,16	78		3,5	0,04
5		48,9	9,78	42		6,3	0,15	79		3,4	0,04
6		41,1	6,84	43		6,2	0,14	80		3,4	0,04
7		35,4	5,06	44		6,1	0,14	81		3,4	0,04
8		31,1	3,89	45		5,9	0,13	82		3,3	0,04
9		27,8	3,09	46		5,8	0,13	83		3,3	0,04
10		25,1	2,51	47		5,7	0,12	84		3,3	0,04
11		22,9	2,08	48		5,6	0,12	85		3,2	0,04
12		21,1	1,76	49		5,5	0,11	86		3,2	0,04
13		19,5	1,50	50		5,4	0,11	87		3,1	0,04
14		18,2	1,30	51		5,3	0,10	88		3,1	0,04
15		17,0	1,13	52		5,2	0,10	89		3,1	0,03
16		16,0	1,00	53		5,1	0,10	90		3,0	0,03
17		15,1	0,89	54		5,0	0,09	91		3,0	0,03
18		14,3	0,79	55		4,9	0,09	92		3,0	0,03
19		13,6	0,71	56		4,8	0,09	93		2,9	0,03
20		12,9	0,65	57		4,7	0,08	94		2,9	0,03
21		12,3	0,59	58		4,6	0,08	95		2,9	0,03
22		11,8	0,54	59		4,6	0,08	96		2,9	0,03
23		11,3	0,49	60		4,5	0,07	97		2,8	0,03
24		10,8	0,45	61		4,4	0,07	98		2,8	0,03
25		10,4	0,42	62		4,4	0,07	99		2,8	0,03
26		10,0	0,39	63		4,3	0,07	100		2,8	0,03
27		9,7	0,36	64		4,2	0,07	101		2,7	0,03
28		9,3	0,33	65		4,2	0,06	102		2,7	0,03
29		9,0	0,31	66		4,1	0,06	103		2,7	0,03
30		8,7	0,29	67		4,0	0,06	104		2,6	0,03
31		8,5	0,27	68		4,0	0,06	105		2,6	0,02
32		8,2	0,26	69		3,9	0,06	106		2,6	0,02
33		8,0	0,24	70		3,9	0,06	107		2,6	0,02
34		7,8	0,23	71		3,8	0,05	108		2,6	0,02
35		7,5	0,22	72		3,8	0,05	109		2,5	0,02
36		7,3	0,20	73		3,7	0,05	110		2,5	0,02
37		7,2	0,19	74		3,7	0,05	111		2,5	0,02

2) Rilievo degli adulti mediante l'utilizzo di trappole cromotattiche

2. Le trappole cromotattiche sono fogli di plastica di colore giallo con colla, 25 x 30 cm circa, da posizionare all'altezza della vegetazione prevalente: nei vigneti allevati a spalliera poco sopra la fascia grappolo.
3. Devono essere posizionate a fine giugno e sostituite quando hanno perso la capacità incollante o comunque ogni 15 giorni circa.
4. Per ogni vigneto occorre collocarne un numero variabile in base alla dimensione del campo (3 per ogni vigneto con dimensioni di 0,5 ettari, posizionando le trappole secondo una diagonale, una al centro, le altre ai confini del vigneto verso l'esterno in presenza di situazioni critiche quali vigneti trascurati, fondi valle, zone più fresche e ombrose; oltre 0.5 ha posizionare una trappola in più ogni 3000 mq).
5. La lettura della trappola, registrando il numero di adulti di *Scaphoideus titanus*, deve avvenire ogni due settimane al fine di facilitare la decisione per eventuali interventi insetticidi d'urgenza e eccezionali quali ad esempio un trattamento ravvicinato per una zona di confine che ha rappresentato un rifugio per il vettore o un trattamento contro reinfestazioni dall'esterno.
6. La data della lettura e il numero di insetti rilevato devono essere registrati per ogni trappola sulla scheda **“Scheda per la registrazione del numero di adulti di *Scaphoideus titanus* catturati con le trappole cromotattiche”** che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.
7. Le trappole sostituite devono essere conservate per un anno nel caso si intenda ricorrere alla diminuzione dei trattamenti da 2 a 1, tenendole separate da pellicola trasparente a disposizione per eventuali controlli.

Comune	Località	Superficie (ettari)	Data	Nome prodotto fitosanitario	Volume acqua utilizzata (l/ha)

Firma del titolare dell'azienda

Linee Guida per Progetti Pilota territoriali per la Lotta alla flavescenza dorata della vite

I progetti si possono articolare nelle fasi sotto elencate:

1. Istituzione di un Gruppo Operativo territoriale, comunale o Intercomunale, formato dagli amministratori locali, dai viticoltori, dai tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti aziendali, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di tutela vini. Comunicazione ufficiale al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (SFR) dell'attivazione del Progetto.
2. Individuazione dei proprietari/conduttori dei vigneti coltivati suddivisi in:
 - conduttori professionali;
 - conduttori part-time.
3. Sensibilizzazione dei vari interessati sulle attività previste dal progetto:
 - comunicazioni tecniche periodiche a domicilio e affissione di manifesti/volantini in luoghi pubblici;
 - riunioni divulgative/formative;
4. Monitoraggio dell'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*:
 - rilievo sulle forme giovanili (indicativamente a partire da metà maggio) in almeno un vigneto per comune, per individuare con più precisione in accordo con il SFR la data del primo trattamento insetticida.
 - rilievo mediante trappole cromotattiche, nel periodo giugno-settembre, in almeno 6 appezzamenti vitati in cui i viticoltori posizionano le trappole, e ne curano la sostituzione e controllano la presenza dell'insetto vettore, in collaborazione con tecnici dalle Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti aziendali, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di tutela vini.
5. Formazione/aggiornamento: riconoscimento malattia, riconoscimento dell'insetto vettore, strategie e modalità di lotta attraverso formazione individuale e/o di gruppo in loco.
6. Definizione delle strategie, dei tempi e delle modalità di lotta (in stretta collaborazione con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici). In particolare, al fine di rendere più efficace il controllo dello scafoideo, invio degli avvisi di intervento redatti dal SFR ai conduttori interessati, mediante comunicazione diretta da parte delle Amministrazioni comunali o delle realtà territoriali coinvolte nel Progetto.
7. Vigilanza e controllo sulla realizzazione degli interventi: segnalazione delle inadempienze al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici qualora i tentativi di risoluzione delle criticità non siano efficaci.

Monitoraggio della presenza di situazioni che rappresentano un potenziale rischio di diffusione della flavescenza dorata della vite.

1. Individuazione e mappatura sul territorio di incolti ex vigneti secondo le tipologie:
 - 1.a Vigneti ceppati o capitozzati
 - 1.b Vigneti recentemente abbandonati (2-5 anni)
 - 1.c Vigneti abbandonati da molti anni
 - 1.d Capezzagne e ripe con presenza di viti
 - 1.e Incolti veri e propri con presenza di viti (boschi con viti)
2. Individuazione dei proprietari/conduttori dei terreni "incolti ex vigneti"
3. Realizzazione di interventi relativi alle aree incolte, in particolare quelle con presenza di viti, al fine di coadiuvare il controllo del vettore e della malattia; nello specifico i promotori del Progetto, in accordo con i viticoltori e con il Gruppo Operativo territoriale, comunale o Intercomunale, gestiranno l'eliminazione della vite selvatica, ove possibile, nelle aree incolte ritenute pericolose.

PIANO OPERATIVO FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - ANNO 2024**PREMESSA**

L'applicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana", riguarda la totalità della superficie coltivata a vite delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, pertanto la superficie interessata supera i 40 mila ettari.

L'accertamento della malattia può svolgersi solo in un periodo limitato di tempo nel corso della stagione vegetativa e pertanto le indagini devono essere concentrate in soli tre mesi. Di conseguenza, vista la gravità della malattia e la necessità che le misure emergenza obbligatorie vengano puntualmente applicate sul territorio, si rende necessario predisporre un Piano operativo che coinvolga altri enti presenti sul territorio e dotati di competenza in materia, quali le Amministrazioni Comunali, le Organizzazioni Professionali degli agricoltori direttamente o tramite le loro Società di servizi, le Associazioni dei Produttori, le Cantine Sociali, le Centrali Cooperative, i liberi professionisti, i Consorzi di Tutela Vini.

A) VIGILANZA FITOSANITARIA DI CARATTERE ISPETTIVO SUL TERRITORIO

La vigilanza fitosanitaria di carattere ispettivo rientra fra le attività obbligatorie che devono essere svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al fine di garantire l'applicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 ed è finalizzata a:

- 1- verificare la presenza della malattia o di situazioni con elevato rischio fitosanitario in appezzamenti segnalati d'ufficio o da parte di terzi (Amministrazioni comunali, uffici regionali territoriali, Comunità montane, agricoltori, tecnici).
I criteri di priorità (in ordine decrescente) per lo svolgimento delle azioni di vigilanza sul territorio sono i seguenti:
 - a) appezzamenti che rappresentano un elevato rischio fitosanitario causa l'impossibilità di un efficace controllo del vettore (superfici vitate abbandonate, trascurate con presenza di viti inselvaticate compresi i terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea);
 - b) terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali in cui è presente vite inselvaticata sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche in convivenza con vegetazione spontanea;
 - c) vigneti con percentuale di infezione superiore al 20%;
 - d) vigneti coltivati;
- 2- ispezionare tutti i campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico.
- 3- verificare l'esecuzione dei trattamenti insetticidi.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede per tutti gli interventi di vigilanza ispettiva ad effettuare il sopralluogo in campo, inviare agli interessati l'ingiunzione contenente l'esito dei sopralluoghi e sugli obblighi di legge, verificare l'adempimento in merito alle prescrizioni impartite mediante sopralluogo conclusivo. In caso di inadempienza si procede con l'adozione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

B) PROGETTI PILOTA TERRITORIALI

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici supporta i Progetti Pilota territoriali attraverso le seguenti attività:

- rilievi sui giovani di *Scaphoideus titanus*
- lettura delle trappole cromotattiche
- redazione da parte del SFR degli avvisi per i trattamenti per la loro capillare divulgazione nei territori oggetto dei Progetti Pilota
- elaborazione dei dati ottenuti
- valutazione delle criticità
- gestione dei casi di inadempienza
- incontri tecnici con i viticoltori
- incontri formativi/di aggiornamento con i tecnici.

C) CAMPAGNA INFORMATIVA

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede ad inviare ai Comuni e ai rivenditori di fitofarmaci comunicazioni informative sulla lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata e sul rispetto delle norme relative alla salvaguardia delle api e degli insetti pronubi. Provvede inoltre a predisporre materiale divulgativo e i Comunicati e i Bollettini dei trattamenti insetticidi.

D) SPERIMENTAZIONI E RICERCA

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici collabora nell'impostazione delle sperimentazioni, nel fornire le metodologie di rilievo, nell'elaborazione dei dati e nelle attività di divulgazione dei risultati.

ISTITUZIONI CHE PARTECIPERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E RELATIVI COMPITI:

- Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici:
 - coordinamento delle attività e raccolta dati;
 - controlli sulle segnalazioni di criticità;
 - controlli sull'esecuzione dei trattamenti insetticidi;
 - formazione dei tecnici aziendali;
 - predisposizione materiale divulgativo ed informativo;
 - fornitura materiale e supporto tecnico per i rilievi del vettore *Scaphoideus titanus* nei Progetti Pilota territoriali e nel programma di monitoraggio;
 - analisi di laboratorio;
 - supporto tecnico alle attività di sperimentazione.
- Amministrazioni locali interessate:
 - supporto ai progetti pilota territoriali;
 - attività di informazione e divulgazione sul territorio;
 - segnalazione delle situazioni a rischio di diffusione della flavescenza dorata.
- Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di Tutela:
 - attività di informazione e divulgazione sul territorio;
 - segnalazione delle situazioni a rischio di diffusione della flavescenza dorata;
 - supporto ai progetti pilota locali.

PROCEDURE PER LA SEGNALEZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCEZA DORATA

Per tutelare il territorio dal punto di vista fitosanitario, evitare impatti negativi sul paesaggio, garantire una maggiore rapidità di intervento e fissare le scadenze, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici definisce le procedure per inoltrare le segnalazioni delle seguenti situazioni:

- A. appezzamenti che rappresentano un elevato rischio fitosanitario causa l'impossibilità di un efficace controllo del vettore (superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate compresi i terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea);
- B. l'esistenza nelle zone in cui è presente la malattia, di viti inselvaticate sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea, in terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali;
- C. vigneti con percentuale di infezione superiore al 20%;
- D. vigneti coltivati.

Gli accertamenti relativi alle segnalazioni si svolgono nel periodo luglio-settembre di ogni anno al fine di effettuare i sopralluoghi nel periodo di massima espressione dei sintomi e di presenza delle viti inselvaticate in vegetazione.

A) SEGNALEZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCEZA DORATA DA PARTE DI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AGRICOLTORI, DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI, DELLE CANTINE SOCIALI, DELLE CENTRALI COOPERATIVE, DEI CONSORZI DI TUTELA, DI LIBERI PROFESSIONISTI, VITICOLTORI, CITTADINI.

1. Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici riceve le segnalazioni delle situazioni sopra elencate da parte di consorzi, tecnici, viticoltori e cittadini;
2. Le segnalazioni da parte dei soggetti elencati al punto 1 devono pervenire al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo mail virologia@regione.piemonte.it o via fax 0114323710 o via posta (Via Livorno 60, 10144 Torino) complete dei seguenti dati: Comune, estremi catastali (foglio di mappa, eventuale sezione, mappale), tipologia situazione segnalata (vedasi allegato 3.D) oppure coordinata geografica;
3. **Le segnalazioni devono pervenire in un periodo utile per predisporre il materiale per le verifiche di campo, e quindi entro il 15 luglio di ogni anno.**

Le segnalazioni che pervengono prive dei dati richiesti al punto 2 non potranno essere trattate; le segnalazioni che pervengono oltre la scadenza indicata nel punto 3 saranno prese in carico nell'anno successivo.

In ogni caso le segnalazioni, anche se corredate di foto di campo, dovranno essere oggetto di sopralluogo ufficiale da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici per poter inviare un'ingiunzione.

B) SEGNALEZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCEZA DORATA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

Le Amministrazioni comunali, anche in collaborazione con i tecnici e i viticoltori del proprio Comune, realizzano una zonizzazione del proprio territorio definendo le priorità di intervento operando come segue:

- individuazione delle aree a viticoltura intensiva (**A**), di quelle a viticoltura marginale (**B**) e di quelle dove la viticoltura è poco presente o addirittura assente (**C**);
- individuazione degli incolti con presenza di numerose viti inselvaticate e dei vigneti abbandonati (considerando prioritari gli appezzamenti situati indicativamente entro i 100 m di distanza dai vigneti nelle zone **A** e **B**);

- individuazione dei vigneti che come presenza della malattia siano in una situazione nettamente più grave rispetto alla media (nella zona **A**);
- individuazione dei proprietari e conduttori di tali appezzamenti e invio di un avviso (fac simile nell'allegato 3.C) per comunicare gli interventi da effettuare (estirpo dei vigneti abbandonati, eliminazione delle viti inselvaticite in modo definitivo), gli obblighi previsti dall'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, i tempi di esecuzione degli interventi (da metà ottobre a metà maggio).

La zonizzazione delle aree deve essere comunicata al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al fine di meglio orientare la vigilanza fitosanitaria.

Qualora, a seguito della comunicazione del Comune ai proprietari e/o conduttori dei terreni, le situazioni a rischio non si risolvessero, il Comune inoltra la documentazione in suo possesso al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Se le segnalazioni sono corredate anche di documentazione tecnica di campo quali verbali e foto di campo (in numero di almeno 4 che rappresentino la situazione in campo) il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici valuterà se gli elementi sono sufficienti per inviare un'ingiunzione senza procedere al sopralluogo. Nei casi relativi a segnalazioni di incolti con presenza di viti inselvaticite è necessario che quest'ultima sia fotografata chiaramente.

C) PROCEDURA INTERNA PER ACCERTAMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA.

1) Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, con il supporto di assistenti fitosanitari incaricati, effettua le verifiche documentali in merito all'ubicazione, ai proprietari e/o conduttori dei terreni oggetto di segnalazione e predispone il materiale per i sopralluoghi (fotografie aeree, visure catastali, mappa catastale, estratto da Carta Tecnica Regionale, georeferenziazione);

2) Gli assistenti fitosanitari incaricati effettuano il sopralluogo in campo redigendo un verbale di "Accertamento in loco relativo alla presenza di potenziali rischi fitosanitari (Flavescenza dorata della vite)". Il sopralluogo viene effettuato in assenza dei proprietari/conduttori.

3) Gli assistenti fitosanitari incaricati classificano l'appezzamento in base alle seguenti indicazioni:

TIPO 1: Vigneti produttivi:

- a) condotti in modo curato – TIPO 1A
- b) condotti in modo trascurato – TIPO 1B

TIPO 2: Vigneti abbandonati da pochi anni (massimo 5): mantengono ancora un impianto colturale tipico del vigneto, con o senza pali e fili e con prevalenza di viti europea rispetto ai ricacci da portainnesto.

TIPO 3: Vigneti abbandonati da molti anni (o estirpi mal riusciti): si tratta di incolti dove è presente molta vegetazione spontanea erbacea, arborea ed arbustiva e spesso la vite inselvaticita è ormai prevalente rispetto alla vite domestica che però può ancora essere presente sotto forma di vecchie ceppaie residue.

TIPO 4: Incolti veri e propri: sono incolti in cui, anche se in passato vi erano vigneti, le viti sono solo più presenti sotto forma di ricacci inselvaticiti rampicanti o striscianti, più o meno abbondanti con netta prevalenza di vegetazione spontanea e appaiono per lo più simili a boschi abbandonati.

TIPO 5: Vigneti in fase di estirpo: sono vigneti in cui le operazioni di estirpo sono cominciate recentemente ma non sono state portate a termine: le viti si presentano potate alla base del capo a frutto o tagliate al livello del terreno, ma non estirpate e possono aver recentemente emesso nuovi germogli o ricacci che possono rappresentare un rifugio per il vettore qualora l'estirpo non venga completato. Pali e i fili normalmente sono già stati rimossi o sono in via di rimozione.

4) Tutti i sopralluoghi sono documentati fotograficamente con:

1. una foto d'insieme dell'appezzamento che include una lavagnetta che riporta i dati catastali (Comune, eventuale sezione, foglio, mappale) e la data del sopralluogo;
2. almeno 2 foto di insieme dell'appezzamento (una per ciascun lato principale);
3. qualora siano presenti delle piante colpite da FD almeno 3 foto di dettaglio che ne mostrino chiaramente i sintomi;
4. almeno 1 foto che ritragga l'interfila del vigneto.

Le situazioni più complesse, con particolari disomogeneità all'interno delle particelle oggetto di monitoraggio, sono documentate con un maggior numero di foto.

Gli assistenti fitosanitari incaricati segnalano direttamente al Settore le situazioni a rischio limitrofe a quelle oggetto di sopralluogo.

5) A seguito dei sopralluoghi il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede, con il supporto di assistenti fitosanitari, a caricare su supporto informatico gli esiti dei sopralluoghi, ad archiviare i verbali e le foto di campo e, qualora vengano riscontrate criticità, ad inviare un'ingiunzione scritta ai proprietari e/o ai conduttori con l'indicazione degli interventi da eseguire in applicazione della normativa vigente in materia. La comunicazione viene indirizzata per conoscenza anche al Comune in cui è situato il vigneto. Le ingiunzioni sono inviate nel periodo novembre-gennaio di ogni anno e gli interventi devono essere completati entro il mese di marzo salvo proroghe a seguito di eventi meteorologici avversi o situazioni particolari.

In ogni caso le proroghe non possono essere accordate oltre il 15 maggio. Fino a tale data non c'è rischio di diffusione dell'insetto e della malattia ed è per tale motivo che viene indicato questo periodo per l'esecuzione dei lavori.

Dopo l'invio delle ingiunzioni è operativo presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, un servizio telefonico due giorni alla settimana in cui assistenti fitosanitari incaricati dal Settore rispondono alle richieste di informazioni dell'utenza. Tale servizio è attivo solo fino al 31 marzo in quanto a partire dal mese di aprile iniziano le verifiche in campo. In ogni caso è sempre attiva la mail virologia@regione.piemonte.it; periodicamente vengono fornite le risposte per mail.

6) In caso si riscontrino condizioni di abbandono o grave trascuratezza relative a particelle indicate come produttive a vigneto sul fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede a inserire per tali particelle una notifica di blocco e a renderle improduttive. In questo modo su di esse non può essere rivendicata alcuna produzione.

7) Gli assistenti fitosanitari incaricati effettuano nei mesi di aprile e maggio i sopralluoghi di verifica dell'adempimento all'ingiunzione e in caso di inadempienza si procede con: diffida, sanzione, blocco del fascicolo aziendale (se si è in presenza di un'azienda agricola), eventuale estirpo coatto.

BOZZA AVVISO

OGGETTO: Applicazione misure fitosanitarie d'emergenza contro la flavescenza dorata della vite (Ordinanza Ministeriale n. 4/2023)

Nel territorio comunale è necessario tutelare l'attività dei produttori viticoli professionali e amatoriali dai rischi derivanti dalla diffusione della malattia nota come **flavescenza dorata della vite**.

Con la presente Le comunico che il terreno di Sua proprietà e/o da lei condotto, sito nel Comune di _____ foglio _____ mappale _____ è

scegliere tra:

- un vigneto abbandonato/condotto in modo trascurato in cui si sviluppano pericolosi focolai di infezione di Flavescenza dorata con la presenza di *Scaphoideus titanus*, insetto che trasmette la malattia.

- un incolto con presenza di ricacci di vite inselvatichita in cui si sviluppano pericolosi focolai di infezione di Flavescenza dorata con la presenza di *Scaphoideus titanus*, insetto che trasmette la malattia.

Si ricorda che allo scopo di impedire il diffondersi della malattia sul territorio causando danni ingenti ai viticoltori:

l'Ordinanza n. 4 del 22 giugno 2023 "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" stabilisce le misure fitosanitarie obbligatorie di contrasto alla malattia e all'insetto vettore;

la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ (*inserire il numero e la data della D.D. che viene aggiornata ogni anno e di cui viene data comunicazione ai Comuni via mail ogni anno*) stabilisce che nelle superfici vitate abbandonate, trascurate o con presenza di viti inselvatichite, dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento;

Pertanto **si invita** la S.V. a provvedere con sollecitudine e comunque entro e non oltre il (*indicare un periodo tra ottobre e il 15 maggio*),

scegliere tra:**(se vigneti abbandonati/trascurati)**

all'estirpazione del vigneto abbandonato/condotto in modo trascurato e alla ripulitura del fondo attraverso l'estirpazione delle piante di vite comprese la ceppaia e le radici per evitare che vengano emessi ricacci. **Non devono essere estirpate le specie arboree spontanee presenti.** Tutti i residui di vite devono essere asportati dal fondo.

(se incolti con ricacci di vite inselvatichita)

all'estirpazione delle piante di vite inselvatichita comprese la ceppaia e le radici per evitare che vengano emessi ricacci. **Non devono essere estirpate le specie arboree spontanee presenti.** Tutti i residui di vite devono essere asportati dal fondo.

Qualora, entro il termine prescritto, non si provveda all'estirpazione e a darne comunicazione al Comune, lo stesso segnalerà l'inadempienza al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, che procederà all'ingiunzione e, se il caso, all'imposizione delle sanzioni previste. Fermo restando l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa, con provvedimenti successivi potrà essere avviata la procedura di estirpazione coattiva le cui spese saranno poste a carico del contravenuto o di chi vi risponda eventualmente in solido.

Rimanendo in attesa di una Vs. comunicazione di avvenuta estirpazione, si porgono distinti saluti.

**FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE
SEGNALAZIONE CRITICITA'**

Al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
Via Livorno 60
10144 TORINO
Fax 011/4323710
virologia@regione.piemonte.it

Nominativo/Ente che segnala _____

Recapito telefonico _____

Mail _____

Tipologia

- Vigneto coltivato
- Vigneto in stato di incuria o abbandonato
- Incolto o bosco con vite inselvaticata
- Altro (specificare)

Dati catastali (obbligatori)

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Descrizione criticità

Data _____